



**TRIBUNALE PER I MINORENNI DELL'EMILIA ROMAGNA
IN BOLOGNA**

Programma di gestione ex art. 37 d.l.n.98/2011 convertito nella legge n.111/2011
relativamente all'anno 2016 nel settore civile
Relazione illustrativa al Format

1. Metodologia di redazione dei programmi di gestione ex art. 37 d.l. n. 98 del 2011 convertito nella Legge n. 111 del 2011 per il Tribunale dei Minorenni di Bologna.

La procedura seguita per la redazione del programma di gestione del Tribunale dei Minorenni di Bologna per l'anno 2016, ai sensi dell'art. 37 d.l. n. 98 del 2011 convertito nella Legge n. 111 del 2011, è stata quella semplificata indicata per gli "uffici piccoli" in base ai parametri forniti dal paragrafo 7.5.3 della circolare CSM P 10356/2012 del 2/5/12 e ribaditi con speciale riguardo ai Tribunali per i Minorenni, dalla delibera CSM 24.10.2012, richiamata dalla risposta ai quesiti CSM 24.10.2012. Ciò secondo l'espresso richiamo contenuto nei par. 1 e 7 della delibera del CSM in data 25 settembre 2015 che ha indicato nuovi ed ulteriori i criteri da seguire nella redazione del programma di gestione per l'anno 2016.

Invero, il Tribunale per i minorenni dell'Emilia Romagna, nonostante le molteplici competenze funzionali e una competenza territoriale su base distrettuale relativa ad una regione di quasi 5 milioni di abitanti, deve essere classificato "ufficio piccolo", in quanto la sua pianta organica prevede solamente sei magistrati oltre al presidente.

Tali criteri sono stati integrati con quelli introdotti dalla menzionata delibera del 25 settembre 2015 e dalle indicazioni deducibili dalle istruzioni per la compilazione del Format rinvenibili sul sito Cosmag. In particolare, come già negli anni precedenti, è stato seguito il metodo partecipato tra tutti i magistrati dell'Ufficio al fine dell'individuazione dei carichi esigibili (cfr. verbale riunione allegato alla presente relazione).

Peraltro, le peculiarità del settore minorile, l'estrema difficoltà di individuare una produttività media distinta per settore ovvero per sezioni o materie omogenee, la promiscuità di funzioni dei magistrati in organico e la poliedrica composizione delle percentuali di materie attribuite a ciascuno di essi - i quali devono far fronte a necessità di trattazione trasversale dell'intera materia minorile - rendono

non funzionale agli scopi perseguiti il Format rinvenibile su Cosmag, il quale risulta modulato sulle caratteristiche degli uffici giudiziari di maggiori dimensioni e non rispecchiante le specificità del lavoro del TM.

Del resto tale circostanza è stata rilevata dallo stesso CSM nella risoluzione 23222 del 16.12.2015 secondo la quale: *“quanto ai Tribunali per i minorenni, la specificità dei procedimenti trattati rende opportuno consentire una predisposizione del programma di gestione a forma, libera con compilazione facoltativa del format solo nelle parti compatibili”*. Si è dunque optato per la compilazione del suddetto Format solo nelle voci compatibili ed effettuando le valutazioni ivi richieste con riguardo ai ruoli dei singoli giudici in servizio presso l’Ufficio, affidando alla presente relazione una riepilogazione dei dati ed una serie di considerazioni chiarificatrici dei risultati perseguiti nonché degli obiettivi fissati tramite il programma di gestione.

2. Analisi dei risultati perseguiti rispetto gli obiettivi fissati con il programma di gestione per l’anno 2015

I dati traibili dalle statistiche dell’ultimo quadriennio (elaborati e trasmessi dall’Ufficio statistico in collaborazione con la DGStat) danno contezza, nel periodo d’interesse, del mantenimento degli alti standard produttivi già evidenziati nel periodo precedente con il mantenimento sostanziale del numero degli esauriti (4258 in confronto ai precedenti 4347) innanzi ad una sostanziale omogeneità dei procedimenti sopravvenuti (3317 rispetto ai 3148 precedenti) con conseguente stabilità della produttività media (generale) di ciascun magistrato, pari a 612 fascicoli (rispetto gli 737 precedenti). Peraltro, il dato finale per essere confrontato e declinato rispetto agli obiettivi fissati con il programma di gestione 2015 e valutato rispetto al perseguimento della programmazione triennale del DOG (*“L’obbiettivo è di alleggerire la pendenza delle cause civili, un numero eccessivo delle quali sono in corso da oltre 5 anni, un tempo eccessivo rispetto a quello (anni 3) ritenuto “ragionevole” dalla giurisprudenza di Strasburgo e nazionale. In generale, per assicurare la ragionevole durata del processo, occorrerà eliminare l’arretrato, soprattutto quello di data remota, indirizzando le risorse e gli sforzi verso la definizione dei giudizi risalenti nel tempo”*, cfr. pag. 16 DOG allegato alla Tabelle 2014-2016), deve essere interpretato alla luce di molteplici considerazioni. In primo luogo, anche nell’anno 2015, nonostante il venir meno di svariate tipologie di procedimenti divenuti di competenza del TO a seguito della legge 10 Dicembre 2012 n. 219 tra i quali molti erano di rapida conclusione in quanto radicati su richiesta congiunta della parti e, quindi, nella maggior parte dei casi, non necessitanti di impegnativa attività istruttoria, il numero delle

definizioni non ha subito una proporzionale flessione ma, anzi, si è mantenuto su livelli sostanzialmente stabili con una minima flessione percentualmente assai inferiore al numero dei menzionati procedimenti scomparsi dal dato di sopravvenienza. Del resto, le dinamiche segnalate hanno permesso di concentrare le definizioni sui procedimenti pendenti più impegnativi e di lunga durata, giungendo alla quasi totale definizione delle pendenze relative alle cause ex art. 317bis c.c. nonché al definitivo esaurimento di tutti i procedimenti di volontaria giurisdizione pendenti sino al 31.12.2008, grazie alla realizzazione di un'apposita sezione stralcio ove sono confluiti tutti i procedimenti civili iscritti precedentemente a tale data ed alla quale è stato assegnato in via esclusiva un magistrato con consistente esperienza nel settore civile. Ciò ha consentito da un lato ai rimanenti magistrati in servizio, di affrontare i procedimenti di più recente iscrizione secondo criteri non solo cronologici ma anche di maggiore impegno e rilevanza, con evidenti ricadute positive sulla qualità del rendimento dell'Ufficio, dall'altro di ridurre con priorità l'arretrato ultratriennale. Peraltro, il dato relativo ai procedimenti definiti, nella specifica produttività del Tribunale per i minorenni, non può prescindere da quello relativo al numero dei provvedimenti provvisori e di quelli amministrativi ex art. 25 R.D.L. 20/7/1934 n. 1404, i quali, come noto, costituiscono una parte rilevante del lavoro del giudice minorile. Nell'anno 2015, innanzi ad un lieve innalzamento dello specifico sopravvenuto, sono stati emanati circa 1400 provvedimenti provvisori di giurisdizione volontaria e circa 200 provvedimenti amministrativi. I dati statistici devono essere ulteriormente valutati alla luce del grande impegno profuso da tutti i magistrati dell'Ufficio nel settore penale che, nel periodo in esame ha richiesto interventi eccezionali tra i quali la presa in carico da parte del Presidente di tutti i procedimenti ex art. 27 d.P.R. n. 448 del 1988 e la fissazione di numerose udienze anche straordinarie per far fronte all'arretrato ed alle costantemente incrementate sopravvenienze. Considerato che l'obiettivo fissato ai sensi della Sez. 4 punto c) del Format per la predisposizione del programma 2015 era la definizione di circa 2294 procedimenti complessivi (sommando le produttività previste nei termini indicati), si deve concludere che il dato statistico ha dato atto del perseguimento degli stessi, confermando la realistica ed effettività della determinazione dei carichi di lavoro calcolati a seconda del ruolo di ciascun giudice dell'Ufficio. Peraltro, a riguardo è opportuno precisare che la dissonanza con il dato di produttività generale dell'Ufficio riscontrabile dall'allegata tabella fornita dalla DGSTAT (4258) è solo apparente in quanto nello stesso dato risultano conteggiati i procedimenti relativi alle adozioni nazionali ed internazionali (pari a 1625) che erano stati esclusi dal calcolo dei suddetti obiettivi, precipuamente focalizzati sui procedimenti di giurisdizione volontaria e calcolati sui ruoli dei vari giudici che presentano omogeneità.

Nell'Ufficio non è mai stato installato il sistema SICID né analoghi sistemi di estrazione dati. Si riportano dunque per meglio illustrare il significativo abbattimento dei procedimenti più risalenti, i dati risultanti dal conteggio effettuato dal personale amministrativo dell'Ufficio al 31.12.2015.

Pendenze attuali: 5193

Procedimenti iscritti nel 2015: 1904

Procedimenti pendenti iscritti nell'anno precedente: 939

Procedimenti pendenti iscritti due anni prima: 552

Procedimenti pendenti iscritti tre anni prima: 594

Procedimenti pendenti iscritti da più di tre anni e da meno di cinque: 1017

Procedimenti pendenti iscritti da più di cinque anni e da meno di dieci: 170

Procedimenti pendenti iscritti da più di dieci anni: 17

3. Analisi delle risorse effettivamente disponibili e della situazione esistente.

Circa l'analisi delle risorse materiali dell'Ufficio per il periodo da programmare, la situazione permane analoga a quella dell'anno trascorso. Sotto il profilo della disponibilità ed adeguatezza delle risorse materiali, si ribadisce in primo luogo la fatiscenza e la conclamata inadeguatezza della sede, che non poco incide anche sulla produttività quantitativa e qualitativa del Tribunale. A proposito si consideri la presenza di una sola angusta aula d'udienza che non consente la celebrazione contemporanea di più di un processo penale (dibattimentale, GIP-GUP o riesame) ovvero di procedimenti penali e civili (si pensi alle sempre più frequenti udienze in materia di sottrazione internazionale di minorenni che necessitano di spazi idonei per la molteplicità di soggetti coinvolti, non certo individuabili negli uffici dei singoli magistrati), l'assenza di un ambiente idoneo all'audizione dei minori nonché la necessità per il personale amministrativo addetto alla cancelleria civile di percorrere due piani di scale per raggiungere gli uffici di quattro giudici su sette.

Nulla è mutato anche in ordine alle dotazioni informatiche e materiali che risultano obsolete ed insufficienti (si allega documento sull'informatica redatto dal Magrif).

Né è ragionevolmente prefigurabile un potenziamento del rendimento dei magistrati utilizzando il personale amministrativo, perché, proprio su questo fronte, la situazione già segnalata per la sua gravità nel precedente programma, è ulteriormente peggiorata raggiungendo il 48% di scopertura, quest'anno neppure ovviata da applicazioni di personale da altri Uffici Giudiziari, cosicché appare impossibile un effettivo supporto di tale risorsa al lavoro dei giudici.

Ribadito che tutti i magistrati svolgono funzioni sia civili che penali come legislativamente previsto, l'organico permane sproporzionato per difetto rispetto al carico di lavoro, alla qualità della domanda di giustizia, alla popolazione regionale nonché rispetto all'organico della Procura per i minorenni composto dal Procuratore e da quattro sostituti (cfr. richiesta aumento organico allegata).

Circa la ripartizione degli affari giudiziari, come previsto dalle tabelle dell'Ufficio, il presidente si è attribuito un ruolo costituito da tutti i procedimenti aventi ad oggetto la sottrazione internazionale di minorenni, attivati ai sensi della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, tutti i procedimenti di cui all'art. 25 r.d.l. 20 luglio 1934 n. 1404, tutti i fascicoli penali di competenza del G.U.P. ai sensi dell'art. 27 d.P.R. 22 settembre 1988 n. 448, pendenti al 1° novembre 2013 sino ad esaurimento, nonché tutti procedimenti in materia di valutazioni dell'idoneità in materia di adozioni nazionali ed internazionali, di affidi preadottivi e di dichiarazioni di adozione relativamente ai minori non riconosciuti.

Particolarmente positiva è risultata la soluzione organizzativa (concordata con tutti i giudici, ivi compreso ovviamente il magistrato interessato) consistente nella realizzazione di un'apposita sezione stralcio ove sono confluiti dapprima tutti i procedimenti iscritti precedentemente alla data del 30 settembre 2008 e, successivamente (a seguito di apposita variazione tabellare) quelli iscritti alla data del 31.12.2010. L'attribuzione (quasi) esclusiva di tale sezione ad un magistrato, peraltro con consistente esperienza nel settore civile, ha consentito di "aggredire" l'arretrato consentendo lo smaltimento di tutti i procedimenti iscritti al 31.12.2008 e parte di quelli risalenti al 31.12.2011; nel contempo, ha consentito di affrontare con maggiori risorse di tempo e concentrazione i procedimenti che presentavano caratteristiche di urgenza o di particolare impegno. Ciò posto, nella ripartizione degli affari giurisdizionali, due giudici ai quali sono stati attribuiti minori carichi di lavoro civile, hanno svolto funzioni di GIP e GUP, ed il più anziano di questi anche funzioni di magistrato di sorveglianza e di presidente del Tribunale di sorveglianza; due giudici con precipue funzioni civilistiche hanno svolto funzioni penali limitate al riesame ed all'appello in materia di libertà. Uno di loro ha svolto funzioni civili estese oltre ai procedimenti di adottabilità e di controllo della potestà, anche al settore relativo alla valutazione delle coppie candidate ad adozioni in Italia od all'estero, nonché al settore c.d. contenzioso (peraltro trasferito alla competenza del Tribunale Ordinario dalla legge n. 219 del 2012). L'altro (magistrato con prole inferiore a tre anni) ha curato interamente la sezione stralcio. I restanti giudici hanno svolto sia funzioni civili omogenee sia funzioni penali dibattimentali e quindi i carichi di lavoro degli stessi sono valutabili in maniera più uniforme rispetto a quelli dei colleghi.

I venticinque giudici onorari non hanno un ruolo autonomo, perché la loro funzione essenziale si esplica nella composizione dei Collegi; anche a causa dell'aumento dei procedimenti, vengono però, sempre più spesso delegati per il compimento di singoli atti istruttori, la cui esecuzione richiede la loro specifica competenza professionale extragiuridica. In questo quadro il contributo dei componenti laici appare fondamentale nel settore delle adozioni (in particolare per la valutazione dell'idoneità delle coppie all'adozione internazionale e per l'abbinamento bambini/coppie nell'adozione nazionale) ed in quello degli interventi nei confronti dei minori irregolari nella condotta e con problemi di integrazione sociale.

4. Analisi globale circa la durata media e produttività media

Come già diffusamente illustrato in occasione della trasmissione dello scorso programma di gestione (anno 2015), *“la grande maggioranza dei procedimenti civili è costituita da quelli ex art. 330 e 333 CC che, normalmente su richiesta del PM, incidono sulla potestà dei genitori nell'interesse di minorenni appartenenti a famiglie gravemente problematiche; in questi casi, l'attività e l'impegno del Giudice risultano notevoli, complessi e delicati rispetto ad un normale procedimento di volontaria giurisdizione, non solo, come evidente ed a tutti noto, per l'estrema delicatezza della materia trattata e la difficoltà degli accertamenti, ma anche perché, per verificare la sussistenza dei presupposti di legalità dei provvedimenti richiesti, si devono svolgere attività processuali nelle quali non vi sono normalmente parti che autonomamente si fanno carico di impulsi e contributi ed il Giudice deve riuscire a rinvenire gli elementi di giudizio governando in prima persona l'istruttoria ed il rapporto con i servizi sociali, pur dovendo contemporaneamente riuscire, però, a mantenere tutta l'immagine e la sostanza della sua imparzialità. Per i motivi appena esposti, comunque, i procedimenti di volontaria giurisdizione di competenza di questo Tribunale solo in pochissimi casi sono semplici e si chiudono rapidamente: in generale richiedono un'attività complessa del Tribunale (e dei servizi sociali) a volte anche di CTU, per fronteggiare e cercare di comporre dissidi profondi tra genitori che si contendono i figli o situazioni gravemente problematiche e persino patologie familiari; molto spesso si debbono pronunciare più volte provvedimenti provvisori per regolare temporaneamente le situazioni e verificare le reazioni dei vari soggetti coinvolti allo scopo di individuare poi i provvedimenti definitivi più opportuni; molte volte gli interventi del Tribunale hanno l'effetto di modificare in positivo la situazione ed il comportamento degli adulti”*, con un percorso a fasi successive non proceduralizzabili.

Per tali ragioni non è possibile fornire dati attendibili in ordine alla durata media dei procedimenti di tal genere che possono risolversi rapidamente ovvero rimanere pendenti anche a lungo, dovendo il giudice, perseguendo il superiore interesse del minore, verificare il raggiungimento degli obiettivi ed evitare che risultino solo di facciata. Va, altresì, sottolineato che, nella maggior parte dei casi, non esistono, presso i Tribunali per i minorenni ed in queste materie, procedimenti seriali; anzi, ogni vicenda, pur nell'analogia delle sofferenze umane, presenta caratteristiche inevitabilmente uniche alle quali solo istruttorie effettivamente attente, approfondite e tarate sul singolo caso, possono fornire adeguate risposte di giustizia.

Non sembra comunque vi siano particolari problemi e sofferenze rispetto ai tempi di intervento in relazione ai cosiddetti interventi d'urgenza, poiché il Tribunale, utilizzando nella maggioranza dei casi lo strumento dei provvedimenti provvisori e della loro modifica, riesce a far fronte alle necessità di tutela immediata dei minori in tempi estremamente contenuti (quantificabili generalmente in due mesi dal pervenimento del ricorso o della segnalazione).

Circa la durata complessiva dei suddetti procedimenti di volontaria giurisdizione, alla luce delle tabelle trasmesse dall'Ufficio Statistico del CSM in collaborazione con la DGStat, si rileva che il dato relativo alla durata media dei procedimenti di volontaria giurisdizione nel presente Tribunale in relazione al periodo in esame (due anni ed un mese circa) si è ridotto rispetto a quello dell'anno precedente. Per le ragioni sopra illustrate, tale dato non può ritenersi particolarmente indicativo ma costituisce comunque un elemento confortante in particolare se valutato unitamente a quello relativo ai brevissimi tempi di emanazione dei decreti d'urgenza, adottati nell'assoluta maggioranza dei procedimenti.

A proposito occorre ribadire che nel settore minorile civile, non sempre una minor durata dei procedimenti, primo degli obiettivi della legge n.111/2011, corrisponde all'interesse del minore ed alla più opportuna trattazione del procedimento.

5. Individuazione del carico esigibile di lavoro dei magistrati, alla luce della produttività quadriennale trascorsa dell'ufficio.

Dalle allegate tabelle statistiche risulta, quanto al settore civile, la seguente produttività media:

per l'anno 1.7.2011/30.6.2012 : 581

per l'anno 1.7.2012/30.6.2013 : 871

per l'anno 1.7.2013/30.06.2014: 737

per l'anno 1.7.2014/30.06.2015: 612

e quindi una produttività media su base quadriennale pari a 701.

Tenendo però presente che trattandosi di ufficio piccolo e in situazione di promiscuità delle materie assegnate è necessario fare riferimento ai carichi di ruolo dei magistrati, come previsto al punto 7.5.3 della circolare, si ricorda che dei sette magistrati, compreso il presidente, quattro svolgono funzioni civili in misura maggiore, come da previsione tabellare, rispetto agli altri tre che svolgono prevalenti funzioni penali, uno di loro anche di sorveglianza. Come già detto, al presidente è assegnato un ruolo civile nel quale è ricompreso il settore delle adozioni sia nazionale che internazionale caratterizzato da numeri elevati.

I carichi esigibili di lavoro nel settore civile dei magistrati, individuati sulla base dei carichi di ruolo, vengono quindi determinati in relazione al periodo relativo all'intero anno 2016, sostanzialmente, come nel programma precedente. Si farà riferimento esclusivamente ai settori della volontaria giurisdizione e delle dichiarazioni di adottabilità, nonché degli amministrativi, escluse le adozioni (assegnate in via esclusiva al presidente) ed i contenziosi (ora di competenza del Tribunale Ordinario), sulla base del lavoro effettivamente svolto dai magistrati appartenenti al gruppo di quelli che svolgono il maggior lavoro civile e che sono stati effettivamente presenti per almeno un anno completo nel corso del quadriennio in valutazione (dato omogeneo) nonché sulla base di quello svolto dai due giudici che svolgono funzioni Gip Gup sempre presenti nel quadriennio in esame. Ne consegue, la conferma dell'individuazione, per i quattro giudici che svolgono prevalentemente funzioni di natura civilistica, di un carico esigibile attestabile su 369 definizioni annuali; del resto risultato attendibile in base alle considerazioni compiute nel paragrafo 2.

Parimenti, per i due giudici che svolgono prevalentemente funzioni di natura penalistica, si conferma per il presidente (che presiede tutti i collegi nell'udienza dibattimentale) e per il collega che svolge anche funzioni di sorveglianza il carico esigibile di 231 definizioni annuali e per l'altro il carico esigibile di 281 procedimenti annuali definiti.

Il sostanziale mantenimento invariato dei carichi esigibili rispetto il periodo precedente si giustifica in considerazione dei dati statistici (più ampiamente valutati nel par. 2 le cui considerazioni qui si richiamano) e della situazione di dotazione organica e strumentale dell'Ufficio più sopra illustrata. Peraltro, il mantenimento dello standard di produttività invariato consentirà di concentrare le definizioni sui procedimenti pendenti più impegnativi e di lunga durata che costituiscono a tutt'oggi una consistente parte dei ruoli civili assegnati a ciascun magistrato.

Si richiamano le allegate statistiche - relative al lavoro effettivamente svolto dai magistrati e dalle quali si ricavano i dati utilizzati (interpretati secondo le considerazioni sopra svolte in ordine alla

serialità dei procedimenti ed alle aree omogenee di lavoro) - inserite nel Format e trasmesse dall'Ufficio statistico in collaborazione con la DGStat.

6. Determinazione dei risultati realizzabili per l'anno a venire sulla base dei carichi di lavoro e delle risorse effettivamente disponibili, nonché della tipologia di contenzioso, anche in relazione al contesto territoriale, economico e sociale.

Nella progettualità elaborata per l'anno 2016, il quadro di ripartizione degli affari tra i magistrati dell'Ufficio sussistente al 2014 (vedi sez. 1 Format) non dovrebbe mutare con la conferma dell'apposita sezione stralcio per l'eliminazione dell'arretrato civile sino al 31.12.2010 (regolarmente prevista con variazione tabellare del 03.11.2015) alla quale rimarrà assegnato un giudice (con prole in tenera età) che si dedicherà alla stessa in percentuale del 90% del suo carico di lavoro (dedicando il restante 10% a funzioni penali limitate al riesame ed all'appello in materia di libertà).

In tal modo si perseguirà da un lato un incremento delle definizioni dei procedimenti civili ultratriennali pendenti rendendo verosimile, in conformità con quanto previsto dal programma triennale del DOG, il perseguimento dell'obiettivo dello smaltimento di almeno l'80% dei procedimenti risalenti al 31.12.2011 e di una consistente percentuale di quelli iscritti nel 2012, considerando l'aumento della percentuale generale di attività dei magistrati dell'Ufficio a ciò dedicata, dall'altro un miglioramento qualitativo del lavoro, stante la maggiore possibilità per i togati non addetti alla sezione stralcio di dedicarsi con preferenza alla definizione delle cause più risalenti nel tempo (individuate precipuamente in quelle iscritte negli anni 2011 e 2012) nonché a quelle che presentano caratteri di maggiore impegno ed urgenza.

Peraltro, il favorevole impatto della legge in materia di filiazione naturale sulle sopravvenienze e sui carichi di lavoro già valutato nei precedenti programmi di gestione è a tutt'oggi bilanciato dall'arretrato accumulatosi negli anni passati e dall'innalzamento del numero delle sopravvenienze (ben oltre il numero di 3000), per cui ciascun magistrato risulta ancora titolare di circa 1000 fascicoli di Volontaria Giurisdizione (in aggiunta a quelli relative alle altre materie), situazione che, anche per la molteplicità degli adempimenti e degli oneri procedurali, curati personalmente dal giudice, ne rallenta esponenzialmente la capacità produttiva, indipendentemente da ogni riduzione delle assegnazioni sopravvenute. Inoltre i due giudici che svolgono anche funzioni di dibattimento penale, hanno svolto un'udienza quindicinale alla quale si è aggiunta un'udienza di smistamento mensile, i due giudici che svolgono funzioni di gip e gup hanno fronteggiato con sacrificio pari ai

risultati conseguiti, l'incrementata attività della locale Procura e la necessità di "movimentare" un numero elevatissimo di procedimenti arretrati ai sensi dell'art. 27 D.P.R. n. 4488. Da parte sua, il presidente oltre a presiedere il collegio penale, ha svolto numerose udienze straordinarie al fine di smaltire i procedimenti di cui all'art. 25 r.d.l. 20 luglio 1934 n. 1404 nonché quelli di competenza del G.I.P. ai sensi dell'art. 27 d.P.R. 22 settembre 1988 n. 448, pendenti al 1° novembre 2013. Inoltre, con apposita variazione tabellare è stata istituita un'ulteriore sezione per il ruolo GIP della quale lo stesso presidente si è reso assegnatario, che tratterà, con udienza quindicinale, tutti i procedimenti penali di irrilevanza del fatto ex art. 27 D.P.R. n. 448/1988, con esclusione di quelli per i quali è stata già fissata l'udienza da parte dei GIP titolari del ruolo, dando precedenza a quelli maggiormente risalenti nel tempo.

A ciò si aggiunga che anche le gravi carenze riscontrabili nella previsione organica dei magistrati e del personale amministrativo richiamate sub 2, richiedono una contestualizzazione nell'indicazione dei carichi esigibili. Infine, un aumento dei carichi esigibili condurrebbe ad un ulteriore aumento di incombenzi amministrativi che, anche a causa della gravissima scopertura di organico, il personale della Cancelleria, già oberato di lavoro, non sarebbe in grado di garantire. Tali rilievi, unitamente alle considerazioni appena compiute nel paragrafo precedente, consigliano di mantenere invariati gli obiettivi riguardanti i carichi esigibili, perseguendo quelli già previsti per il periodo 1/7/2014-30/6/2015. Contestualmente, si pongono come obiettivi programmatici un significativo abbattimento dei procedimenti ultratriennali di volontaria giurisdizione e di dichiarazione dello stato di adottabilità, consistente quantomeno nello smaltimento di almeno l'80% dei procedimenti risalenti al 31.12.2011 e di una consistente percentuale di quelli iscritti nel 2012, comportante il definitivo esaurimento dei procedimenti ex artt. 317bis c.c. previgente, 262 c.c. e di contenzioso civile radicati presso il TM prima del trasferimento della relativa competenza al Tribunale Ordinario. Contestualmente a tale obiettivo, si pone quello della ragionevole diminuzione della durata dei procedimenti attraverso la prioritaria definizione dei procedimenti pendenti fino al 2010 per la sezione stralcio ed al 2012 per gli altri magistrati i quali terranno conto dell'ulteriore criterio di priorità costituito dalla particolare urgenza od impegno delle questioni trattate. Lo stato delle pendenze attuali e il carico di lavoro di ciascun giudice, i limiti di organico dei magistrati e del personale amministrativo già comunicati da quest'Ufficio al Consiglio Giudiziario, al Ministero della Giustizia e al CSM non consente, allo stato, di indicare ulteriori obiettivi in concreto realizzabili.

7. Ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti.

L'indicazione di criteri di priorità non può prescindere dalla specificità della giurisdizione minorile che rende la pendenza di ogni procedimento particolarmente significativa per il futuro del minore, con una durata fisiologica imprevedibile e spesso prolungata in quanto condizionata ad un progressivo percorso di perseguimento del miglior stato possibile del medesimo. Diviene quindi particolarmente difficile individuare procedimenti che necessitano di maggiore speditezza nella definizione rispetto ad altri. Peraltro, tali peculiarità devono essere considerate alla luce delle indicazioni contenute nella richiamata della delibera del CSM in data 25 settembre 2015 che ha posto l'obiettivo dell'eliminazione o riduzione dell'arretrato ultratriennale come criterio di priorità legale e come strumento per diminuire i tempi di durata dei procedimenti. Pertanto, tale criterio deve ritenersi prevalente nella programmazione dell'attività dell'Ufficio e trovare espressione nell'obiettivo concreto di dare assoluta priorità ai procedimenti pendenti sino al 2012, cioè quelli a ridosso della cosiddetta "giacenza fisiologica". Ulteriori criteri di priorità che informeranno il lavoro dei magistrati in servizio saranno quelli relativi alla qualità delle questioni trattate per cui dovranno avere preferenza i procedimenti con caratteristiche di urgenza e ritenuti di particolare attenzione secondo i criteri forniti dal legislatore. In specifico, considerata l'importanza e la delicatezza della materia si indicano tra i procedimenti da trattare con maggiore celerità i procedimenti di adottabilità, i procedimenti ex art. 317bis c.c. previgente (ormai in definitivo esaurimento) ed i procedimenti di volontaria giurisdizione che contemplano il collocamento extrafamiliare del minore.


8. Informazioni relative ai tirocini formativi presso il TM ai sensi della delibera plenaria del CSM del 29.04.2014

Alla data del 31 dicembre 2015 presso il TM risultano ammessi otto tirocinanti ex art. 73 d.l. 69/13, ciascuno dei quali affidato ad un magistrato dell'Ufficio. I predetti, dopo un iniziale periodo di studio e di conoscenza delle attività giurisdizionali nonché della peculiare materia minorile hanno fattivamente collaborato con gli affidatari coadiuvandoli in numerosi adempimenti (riordino e verifica della completezza degli atti del fascicolo di ufficio, preparazione delle udienze, elaborazione di schema dei provvedimenti, ricerche di giurisprudenza o dottrina funzionali alla risoluzioni dei singoli casi) con conseguente liberazione di tempi ed energie dei giudici che hanno potuto convogliate in un aumento della quantità e della qualità delle definizioni.

Si allegano:

1. Statistiche fornite da DGStat
2. verbale riunione preliminare tra i magistrati dell'Ufficio
3. DIU per l'anno 2015 redatto dal MRI dell'Ufficio
4. verbale modello di ammissione dei tirocinanti con allegate attività proposte agli stessi

il presidente
Giuseppe Spadaro



Depositato l'11/01/2016

Orioli CANCELLIERE - B3
Viviana Orioli

